



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Reg. Gen n. 156

del 17/03/2025

SETTORE LLPP E PATRIMONIO

OGGETTO: LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CAT. SOA OS30 ALLA DITTA GHIDINI FABIO ENRICO.
CUP: C44H22000170001. CIG B51D3FB3A8
PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025/2027;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 03 febbraio 2025 prot. 2860/2025 di incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Lavori pubblici e Patrimonio all'ing. Andrea Beltrami;

Premesso che:

- in data 15 febbraio 2022 è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Avviso 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;
- che il suddetto Avviso stanziava risorse per sette sub-investimenti/linee di attività: quattro per l'Investimento 1.1- Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; una per l'Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone

con disabilità; due per l'Investimento 1.3 - Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi);

- la linea di investimento 1.3.1 "Promozione di forme di residenzialità sui modelli dell'housing first" è finalizzata a creare un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale per le quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato;
- l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito n. 4 di Valle Trompia nella seduta del 23 marzo 2022 ha espresso all'unanimità parere favorevole alla presentazione dell'istanza per la linea di investimento 1.3.1 "Promozione di forme di residenzialità sui modelli dell'housing first";
- Comunità Montana Valle Trompia, quale ente Capofila dell'Ambito Sociale Territoriale n. 4 di Valletrompia, con delibera di Giunta Esecutiva n. 36 del 23 marzo 2022 ha dato mandato al Presidente di sottoscrivere l'istanza di finanziamento per la linea di investimento 1.3.1 "Promozione di forme di residenzialità sui modelli dell'housing first" – CUP C44H2200017001;
- con Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento, da cui si evince che l'istanza di finanziamento presentata da Comunità Montana di Valle Trompia a valere sulla 1.3.1 "Promozione di forme di residenzialità sui modelli dell'housing first" ha ottenuto 21,7226 punti ed è risultata ammissibile al finanziamento per 710.000,00 €;
- l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito n. 4 di Valletrompia nella seduta del 13 luglio 2022 ha espresso all'unanimità parere favorevole all'approvazione dei piani finanziari e le linee progettuali in merito alle linee di intervento 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3.1;
- all'interno della linea di intervento 1.3.1 Housing Temporaneo è previsto un intervento relativo a "Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (housing led, housing first)" che, per il Comune di Sarezzo, consiste in un lavoro di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso l'unità immobiliare sita in via Valgobbia 45, di importo previsto pari a 70.000,00 €;
- con determinazione n. 497 del 13 settembre 2022 è stato conferito l'incarico di analisi di vulnerabilità sismica e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria alloggio ERP sito al piano primo dell'edificio in via Valgobbia n.45" allo Studio di Ingegneria Gianluca Bianchini, con sede legale in via Cercovi, 39 a Darfo Boario Terme (BS) e sede operativa in Piazzale Europa, 43 a Sarezzo (BS), P.IVA. 03285860981, professionista abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- con deliberazione G.C. n. 161 del 12 ottobre 2022 è stato approvato in linea tecnica ai fini del conseguimento del finanziamento il progetto definitivo-esecutivo Prot.n. 24080 del 12.10.2022 denominato "Manutenzione straordinaria alloggio ERP sito al piano primo dell'edificio in Via Valgobbia n.45- CUP: C44H22000170001", redatto dal Geom. Simone Guerini dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Sarezzo per la parte architettonica e dall'Ing. Gianluca Bianchini per la Relazione di analisi vulnerabilità sismica e il Piano di Sicurezza (Prot. 23092 del 30.09.2022) di importo complessivo di € 70.000,00, di cui: lavori € 35.450,00 (di cui lavori a base d'asta € 34.200,00 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.250,00) e € 34.550,00 di somme a disposizione;
- con determinazione n. 797 del 20 dicembre 2023 è stato individuato e nominato il Responsabile Unico del Progetto e il gruppo di lavoro per i lavori di "Manutenzione straordinaria alloggio ERP sito al piano primo dell'edificio in Via Valgobbia n.45";
- con determinazione n. 837 del 28 dicembre 2023 è stato conferito l'incarico per la redazione della relazione ex Legge 10/91 e ss.mm.ii. per le opere di rifacimento impianto di riscaldamento dell'alloggio di Via Valgobbia n.45 al piano primo;

- con deliberazione G.C. n. 108 del 5 giugno 2024 è stato approvato l'Accordo di Collaborazione che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia, quale ente capofila dell'Ambito Sociale Territoriale (AST) n. 4 Valle Trompia e in qualità di Soggetto Attuatore, e il Comune di Sarezzo finalizzato alla realizzazione dell'Intervento di restauro-manutenzione straordinaria e allestimento con mobilio di n. 1 unità immobiliare di proprietà del Comune di Sarezzo in via Valgobbia n. 45, foglio 1 mappale 305 subalterno 10, per la realizzazione di residenza di housing temporaneo del valore massimo di € 70.000 Progetto finanziato con fondi PNRR M5C2.1 I1.3.1 come meglio descritto nel Progetto definitivo esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 161 del 12.10.2022;
- con deliberazione G.C. n.216 del 4.12.2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Restauro alloggio ERP in Via Valgobbia n. 45 – Piano primo" redatto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023 con relativo aggiornamento prezzi, per un importo dei lavori di € 39.460,98 (di cui incidenza della manodopera pari a € 15.769,77) oltre oneri della sicurezza pari a € 1.675,34 per un totale imponibile di € 41.136,32 iva esclusa;
- con determinazione n. 64 del 29 gennaio 2025 i lavori di "Restauro alloggio ERP in Via Valgobbia 45 - Piano primo", sono stati aggiudicati all'impresa edile NESCI RAFFAELE con sede in Via 1850 n. 41, 25068 Sarezzo (BS), P.IVA 02152730988, che ha offerto lo sconto del 1,00% (unopercento) sul prezzo posto a base di gara per il prezzo netto di € 39.066,37 (manodopera compresa) oltre oneri della sicurezza per € 1.675,34 iva esclusa per un prezzo netto totale pari a € 40.741,71 oltre IVA 10% - CIG B51D3FB3A8;
- con determinazione n.136 del 11.3.2025 è stato autorizzata l'impresa Nesci Raffaele, con sede in Via 1850 n.41 a Sarezzo, P.I. 02152730988, a subappaltare in favore dell'impresa Termogest di Codenotti Giordano, con sede legale in Via Carabioli, 2/A a Cellatica (BS) PI 03690100981, la realizzazione di opere di cui alla categoria SOA OS3 per l'importo di € 11.000,00, comprensivo di oneri della sicurezza € 1.000,00 oltre a iva;

Dato atto che come risulta dal verbale di consegna dei lavori prot. n.12894 del 17.02.2025 i lavori sono iniziati in data 17.02.2025;

Considerato che l'impresa affidataria dei lavori ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: lavori elettrici e opere da idraulico;

Vista l'istanza prot.n.5181 del 27.02.2025 con relativa documentazione allegata, presentata dalla impresa edile Nesci Raffaele con sede in Via 1850 n.41 a Sarezzo (BS), P.I. 02152730988, aggiudicataria dei lavori in oggetto, per l'autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa Ghidini Fabio Enrico con sede in Via Castignidolo n.2 a Polaveno per la realizzazione di opere di cui alla categoria SOA OS30 per l'importo di € 4.300,00, comprensivo di oneri della sicurezza € 300,00 oltre a iva;

Richiamato l'art. 119 del D.lgs. 36/2023 che regola l'affidamento di lavori in subappalto;

Viste le dichiarazioni e i documenti presentati dall'impresa riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione e generali, tra i quali:

- le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione e generali di cui al suddetto decreto;
- il contratto di subappalto depositato nel quale le parti dichiarano che l'impresa Ghidini Fabio Enrico procederà alla realizzazione delle opere di cui alla categoria OS30;
- la dichiarazione che sarà rispettato il Contratto di Lavoro (CCNL) per il settore di competenza;

Vista la dichiarazione fornita dall'impresa Nesci Raffaele circa la non sussistenza di forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile fra le imprese in questione;

Considerato l'esito positivo delle verifiche effettuate, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

Accertata, per l'impresa Ghidini Fabio Enrico la regolarità contributiva tramite INPS_45089421 con validità 15.07.2025;

Ritenuto pertanto di autorizzare il subappalto richiesto sulla base della documentazione acquisita agli atti di ufficio con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- i pagamenti conseguenti all'approvazione della presente determinazione avverranno secondo quanto stabilito nel contratto di subappalto salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, si attesta che i pagamenti conseguenti all'impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;
- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Simone Guerini Istruttore Direttivo del Servizio Lavori Pubblici;
- ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 il Responsabile Unico del Progetto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'operatore economico e dei relativi titolari effettivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/1990;
2. **di autorizzare** l'impresa Nesci Raffaele, con sede in Via 1850 n.41 a Sarezzo (BS), P.I. 02152730988, a subappaltare in favore dell'impresa Ghidini Fabio Enrico, con sede legale in Via Castignidolo, n.2 a Polaveno PI 02676350982, la realizzazione di opere di cui alla categoria SOA OS30 per l'importo di € 4.300,00, comprensivo di oneri della sicurezza € 300,00 oltre a iva;
3. **di assumere** obblighi e condizionalità specifici del PNRR, quali:
 - Rispetto normativa antiriciclaggio;
 - Rispetto adempimenti connessi al contrasto del conflitto d'interessi;
 - Rispetto, se dovuto, della normativa inerente le priorità trasversali;
 - Rispetto, se dovuto, della normativa DNSH e tagging climatico;
4. **di richiamare** l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2016, e s.m.i. al rispetto dei seguenti punti:
 - L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di

cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;

- il piano di sicurezza e coordinamento è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. di dare atto che:

- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- l'impresa Nesci Raffaele pagherà direttamente il subappaltatore come indicato nel contratto di subappalto manlevando l'amministrazione comunale di Sarezzo da ogni responsabilità in merito ai suddetti pagamenti;
- la documentazione complessivamente presentata dalla ditta subappaltatrice è stata, nelle parti verificabili, oggetto di controllo;
- il contratto di subappalto stipulato in data 10 febbraio 2025 e relativi allegati contengono l'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità introdotti dalla L. 136/2010 e s.m.i.;
- dalla dichiarazione resa dall'impresa Nesci Raffaele risulta l'inesistenza di forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;

6. di dare comunicazione alla società suddetta :

- della adozione della presente determinazione;
- che i documenti contabili dovranno riportare:
 - l'*emblema Eu*, la dicitura "*Progetto finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEu*" *M5 C2 - Investim. 1.3.1*;
 - *oltre al Cig, Cup, Split Payement, gli estremi del contratto di affidamento lavori prot. n. 3135 del 11/02/2025*;
- che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;

7. di precisare, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto

ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

8. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 “*Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Andrea Beltrami*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.